

REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2003 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2003

che modifica alcuni elementi dei disciplinari di tre denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble e Caciocavallo Silano)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità spagnole hanno chiesto per la denominazione «Roncal», registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 828/2003 ⁽⁴⁾, una modifica della descrizione e del metodo di ottenimento del prodotto.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità francesi hanno chiesto per la denominazione «Noix de Grenoble», registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96, alcune modifiche della descrizione, del metodo di ottenimento, dell'etichettatura e delle condizioni nazionali del prodotto.
- (3) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità italiane hanno chiesto per la denominazione «Caciocavallo Silano», registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96, alcune modifiche della descrizione, della zona geografica, del metodo di ottenimento, dell'etichettatura e delle condizioni nazionali del prodotto.

(4) In seguito all'esame di queste tre domande di modifica, si è giunti alla conclusione che si tratta di modifiche non irrilevanti.

(5) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non irrilevanti, la procedura prevista all'articolo 6 si applica mutatis mutandis.

(6) In questo caso le modifiche sono state considerate conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 di detto regolamento, è stata trasmessa alla Commissione successivamente alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ degli elementi principali delle domande di modifica dei disciplinari.

(7) Pertanto, tali modifiche vanno registrate e debbono costituire l'oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate e pubblicate a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 210 del 4.9.2002, pag. 10 (Roncal).

GU C 206 del 30.8.2002, pag. 2 (Noix de Grenoble).

GU C 203 del 27.8.2002, pag. 2 (Caciocavallo Silano).